

Aero Club d'Italia - Roma

Registro di Protocollo

Protocollo: 00016566 del: 08/06/2022

USCITA

Titolario: AGP/SR/VA



Prot. nr.

2022U-00016566

Roma,



AERO CLUB D'ITALIA

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
VALORE CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AERO CLUB D'ITALIA
CIG 9263486679

AeCI - Via Cesare Beccaria, 35/a 00196 Roma - Tel. 06 36.08.461 - Fax 06 32.60.9226 - AeCI CF 80109730582 - www.aeci.it

Ente di Diritto Pubblico
Membro della Federazione Aeronautica internazionale (FAI)
Federato al CONI
Membro della Europe Airports



ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei al personale dipendente dell'Aero Club d'Italia, da utilizzare presso gli esercizi convenzionati, provvisti delle prescritte licenze di somministrazione e che svolgono le attività previste dall'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017 n.122 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro consegna, da parte dei dipendenti dell'Ente, di apposito ticket avente esclusiva funzione di controllo e riscontro.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio sostitutivo di mensa è disciplinato dal presente capitolato e, per tutto quanto in esso non espressamente riportato, dalla vigente normativa in materia, di cui si riportano i principali riferimenti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" s.m.i. (di seguito Codice);
2. decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122 "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" pubblicato in GU n. 186 del 10/08/2017;
3. decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2015 "Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria dei buoni pasto" pubblicato in GU n. 28 del 04/02/2016;
4. d.l. 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" pubblicato in GU n.156 del 6-7-2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni tre (36 mensilità) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o dalla data di avvio del servizio.

AeCI, alla scadenza contrattuale, qualora occorra, si riserva di chiedere all'aggiudicatario la prosecuzione del servizio, per il tempo necessario ad espletare una nuova gara, comunque non superiore a n. 3 mensilità ulteriori.

Ai sensi del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015, nell'eventualità in cui sia attivata una Convenzione Consip avente prezzi più vantaggiosi del prezzo contrattuale di cui alla presente procedura, il contraente dovrà garantire un prezzo inferiore ai corrispettivi della convenzione Consip, oppure AeCI si riserva la facoltà di recedere dal contratto per aderire alla Convenzione Consip.

ART. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara per i tre anni è di € 187.499,52 oltre IVA dovuta ai sensi di legge (centottantasettemilaquattrocentonovantanove/52), calcolato in riferimento al n. di 14976 ticket, pari al fabbisogno complessivo presunto secondo la stima di cui al quadro economico allegato alla lettera di invito.

Il dato numerico complessivo è indicativo e non vincolante.

Con riguardo all'esercizio della proroga da parte della stazione appaltante, è previsto un ulteriore importo stimato in € 15.624,96 per complessivi € 203.124,48 oltre IVA dovuta ai sensi di legge.

La base d'asta è stata calcolata sulla base dello sconto applicato dall'aggiudicatario della convenzione Consip BUONI PASTO 9-LAZIO.



AERO CLUB D'ITALIA

ART. 5 - VALORE NOMINALE DEL BUONO

Il valore nominale del buono pasto è di € 15,00 IVA ed altri oneri compresi, ritenuto equipollente al valore facciale del buono pasto, rappresentando l'importo massimo spendibile presso gli esercizi convenzionati/da convenzionare.

ART. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio viene individuato presso la sede dell'Aero Club d'Italia, Via Cesare Beccaria n. 35/a - 00196 Roma.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI/DA CONVENZIONARE

I buoni pasto emessi e distribuiti dall'aggiudicatario dovranno consentire all'Ente utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale (o facciale) del buono pasto e costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione.

Gli esercizi convenzionati presso i quali possono essere utilizzati i buoni pasto oggetto del presente Capitolato sono quelli indicati dall'aggiudicatario nell'elenco presentato in sede di offerta. Unitamente alla lettera di invito la Stazione appaltante fornirà un'elencazione - indicativa e non tassativa - degli esercizi commerciali presenti in zona presso i quali risultano spendibili i ticket forniti ai dipendenti.

La ditta dovrà allegare all'offerta un elenco di minimo 10 esercizi commerciali già convenzionati o da convenzionare, siti ad una distanza di 500 metri dalla sede dell'Ente, calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, presso i quali sarà possibile utilizzare i ticket.

La ditta dovrà, altresì, allegare anche l'elenco degli esercizi convenzionati nella Regione Lazio.

Di ciascun esercizio dovrà essere specificata la tipologia, la ragione sociale o il nome del locale e l'indirizzo.

Per tutti gli esercizi da convenzionare i concorrenti dovranno fornire apposita dichiarazione di impegno a convenzionarsi firmata dall'esercente e dal concorrente da attivare e comunicare all'AeCI entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, pena la decadenza (art. 144 comma 7 del Codice).

E' facoltà dell'Ente richiedere la produzione degli originali, o copia autentica, degli accordi stipulati con i pubblici esercizi.

L'AeCI si riserva di chiedere nel corso del contratto l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti.

Nel caso in cui la ditta, dopo la sottoscrizione del presente contratto, modifichi o estingua il rapporto con uno o più degli esercizi convenzionati nel raggio di 500 metri dalla sede dell'Ae.C.I., dovrà darne immediata comunicazione all'Ente motivando la decisione e provvedendo alla loro sostituzione con altri esercizi esistenti nel medesimo raggio dalla sede dell'Ente.

Ove la sostituzione non avvenga, è data facoltà all'Ente di recedere, unilateralmente, dal contratto mediante preavviso di 10 giorni, da comunicare alla ditta appaltatrice con pec o mediante lettera raccomandata A.R.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

AeCI è manlevato da qualsiasi pretesa da parte del ristoratore e l'utilizzo dei buoni pasto non può dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell'Ente o dei fruitori dei buoni.

ART. 8 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

La ditta concorrente deve fornire garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 4 della Legge n. 120 del 2020 che ha modificato per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023, dell'art. 93 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 1% del valore complessivo presunto del contratto,



AERO CLUB D'ITALIA

stimato in € 203.124,48 e precisamente per un importo di € 2.031,24 (duemilatrentuno/24).

Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari e verrà svincolata all'aggiudicatario ad avvenuta sottoscrizione del contratto. La garanzia deve prevedere espressamente, qualora costituita in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ae.C.I..

L'importo della garanzia provvisoria e quello della cauzione definitiva sono ridotti del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le percentuali ivi indicate.

ART. 9 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta sarà considerata impegnativa per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione. Non saranno ammesse offerte in variazione rispetto al presente capitolato.

ART. 10 - AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente, per numero di esercizi convenzionati o da convenzionare e per la loro distanza rispetto alla sede dell'Ente, alla ditta che avrà offerto il minor prezzo dato dal maggior ribasso sul valore unitario scontato a base d'asta, indicato nel quadro economico allegato alla lettera di invito.

Resta salva la previsione ex art. 144 co. 6 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui il ribasso sul valore nominale del buono pasto va determinato in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti.

A parità di offerta, l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà il più alto numero di esercizi convenzionati o da convenzionare a minore distanza dalla sede dell'Ente che, al riguardo, ha facoltà di richiedere la produzione degli originali, o copia autentica, degli accordi stipulati con i pubblici esercizi.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni richieste dalla gara in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata a pena di decadenza dall'aggiudicazione e la relativa documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di prestazione del servizio e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva dovrà essere resa con le forme e le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii..

ART. 12 – DIVIETO SUBAPPALTO

Salvo quanto previsto dall'art. 105 co. 4 lett. b del d.lgs n. 50/2016, per l'affidamento di cui trattasi non è consentita la cessione del contratto, né di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente affidamento.

ART. 13 POLIZZE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria deve essere provvista di:

- polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari di buoni pasto, con un massimale minimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per



AERO CLUB D'ITALIA

danni a cose;

- polizza assicurativa che prevede la copertura contro gli infortuni che possano subire gli assegnatari di buoni pasto, dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per recarsi a consumare il buono, fino al loro rientro. La polizza dovrà prevedere, per persona, un massimale di € 100.000,00 in caso di morte ed un massimale di € 130.000,00 in caso di invalidità permanente, con franchigia pari al 3%.

ART. 14 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO: MODALITÀ DI PREPARAZIONE E DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO - RITIRO

Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32 co. 14 del d.lgs. n. 50/2016 entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, ex art. 32 co. 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che pertanto ha facoltà di abbreviarlo o differirlo.

L'aggiudicatario si impegna, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, a designare un proprio Responsabile unico, munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare l'ordine mensile dei buoni pasto secondo il sistema di rilevazione del fabbisogno dei buoni pasto fissato dall'Aero Club d'Italia, fornendo mensilmente un numero variabile di buoni, corrispondente all'esatta quantità indicata nell'ordinativo trasmesso dall'ufficio competente di AeCI.

La consegna dei buoni dovrà essere eseguita entro 5 giorni consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dai competenti uffici dell'Ente.

In caso di ritardata consegna saranno applicate le penalità previste nel presente capitolato.

I buoni dovranno essere fascicolati in blocchetti tascabili, numerati in ordine progressivo.

La Stazione appaltante dovrà poter restituire all'aggiudicatario entro la fine del terzo mese successivo a quello di scadenza (come risultante a stampa sui buoni) i ticket scaduti e non utilizzati senza alcun aggravio di costi.

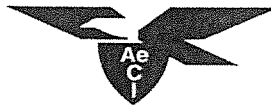
In particolare la ditta aggiudicataria si impegna a rimborsare il valore nominale dei buoni pasto scaduti e non utilizzati dall'AeCI, senza oneri a carico dell'Ente, provvedendo:

- all'emissione di una nota di credito da regolarizzare con la prima fattura utile entro 30 giorni dalla data della lettera di AeCI recante la restituzione dei suddetti buoni. Le note di credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta aggiudicataria provvederà all'effettuazione di un accredito di pari importo mediante bonifico bancario a favore dell'Ente;
- in alternativa alla sostituzione materiale dei buoni scaduti e non utilizzati con buoni aventi validità in corso mediante consegna, entro 30 giorni presso la sede dell'AeCI senza oneri aggiuntivi, di nuovi ticket spendibili.

ART. 15 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

1. essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione del servizio oggetto del presente capitolato;
2. garantire e mallevare AeCI da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario e gli esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'impresa e il proprio personale dipendente in ordine alla presente gara;
3. assicurare la consegna dei buoni pasto nei tempi previsti dal presente capitolato;
4. garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le relative prestazioni concordate;
5. fornire a richiesta di AeCI l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati



AERO CLUB D'ITALIA

6. aderire tempestivamente alle richieste dell'Ente circa l'istituzione di ulteriori punti ristoro qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti dell'Ente;
7. garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
8. rimborsare i buoni pasto non utilizzati o provvederne alla sostituzione come previsto dal presente Capitolato;
9. essere in possesso o assumere impegno di stipulare le polizze assicurative di cui al presente Capitolato;
10. costituire la garanzia definitiva di cui al presente Capitolato;
11. depositare laddove richiesto copia dei contratti di convenzione stipulati, dai quali si evinca la percentuale di sconto applicata ai singoli esercizi convenzionati;
12. assicurare per tutta la durata del contratto, un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta;
13. comunicare ad AeCI l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi provvedendo entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dalla gara e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
14. garantire che presso i punti di ristoro convenzionati e i locali, il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

ART. 16 - UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO

I dipendenti dell'Aero Club d'Italia potranno utilizzare i buoni per ottenere l'erogazione dei pasti, quale servizio sostitutivo di mensa, in conformità alle modalità e nei tempi fissati dalle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio di mensa dei dipendenti.

In particolare il buono pasto cartaceo:

- deve essere speso esclusivamente presso i gestori convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni amministrative;
- non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'Ente;
- non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile, quale danaro contante, per l'acquisto di prodotti sostitutivi;
- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati;
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione nei locali che non forniscono il pasto completo.

ART. 17 - CONTROLLI SULL'UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO CARTACEI

La ditta appaltatrice dovrà fornire su richiesta dell'Ente un tabulato contenente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto cartacei ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni, conseguenti ai rimborsi effettuati agli esercizi commerciali:

- mese di riferimento del tabulato;
- ragione sociale dell'esercizio ove è stato consegnato il buono pasto cartaceo;
- numero di serie del buono pasto cartaceo, facente parte dell'emissione mensile;
- quantità dei buoni pasto rimborsati suddivisi per serie;



AERO CLUB D'ITALIA

- importi parziali e totali per esercizio dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento.

ART. 18 - INDICAZIONE DEL PREZZO

L'Aero Club d'Italia corrisponderà alla ditta aggiudicataria, a fronte del servizio reso, la somma pattuita in sede di aggiudicazione per ogni buono pasto oggetto della fornitura.

L'Iva è a carico dell'Ente e sarà addebitata allo stesso titolo di rivalsa con la fatturazione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Il prezzo come sopra determinato compensa l'aggiudicataria di ogni utile, di tutte le spese ed oneri generali e particolari, principali ed accessori, inerenti il servizio prestato.

Non saranno riconosciute alla ditta aggiudicataria spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto.

ART. 19 - VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ E DEL VALORE FACCIALE

Per tutta la durata del contratto è facoltà dell'Ente apportare variazioni:

- del numero di buoni pasto richiesti - in diminuzione o in aumento - senza che ciò dia diritto alla ditta aggiudicataria di chiedere alcun tipo di risarcimento;

- in ordine al valore facciale del buono qualora, a seguito di accordi interni ad AeCI, il valore nominale del buono fosse modificato. Al riguardo sul nuovo valore stabilito sarà applicato lo sconto indicato sull'offerta economica.

ART. 20 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture, riportanti il riferimento al contratto, dovranno essere presentate successivamente alla consegna dei buoni pasto con cadenza mensile, inviate in modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Amministrazione destinataria: UFKJ31

I pagamenti saranno disposti entro trenta giorni dal ricevimento a mezzo di accredito mediante bonifico bancario.

In ogni caso le fatture potranno essere liquidate a seguito di esito positivo in merito alla corretta esecuzione del servizio. Qualora nel corso del contratto l'aggiudicatario risulti debitore di oneri sociali e contributivi assicurativi e previdenziali all'INAIL, INPS e/o altri Istituti analoghi, il pagamento delle fatture sarà subordinato in ogni caso alla regolarizzazione del debito stesso comprensivo degli accessori.

La liquidazione può essere sospesa qualora, per i servizi ai quali la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione avviene soltanto dopo che l'aggiudicatario avrà sanato le irregolarità contestate.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'aggiudicatario dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in intestazione.

ART. 22 - RITARDATA O IRREGOLARE CONSEGNA DEI BUONI – PENALI

In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto all'Aero Club d'Italia, la ditta aggiudicataria sarà assoggettata per ogni giorno di ritardo o per ogni consegna irregolare al pagamento di una penalità pari a € 250,00.

Nel caso di errori nella fornitura (quali a titolo esemplificativo l'errore nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto) la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla rilevazione della errata consegna, senza addebitare all'Ente costi aggiuntivi, con l'applicazione della penale di cui sopra.

La ditta aggiudicataria sarà sottoposta nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio,



AERO CLUB D'ITALIA

ad una penale pari all'importo del servizio non erogato maggiorato del 30%.

Altre violazioni delle prescrizioni contrattuali comporteranno applicazioni di una penale, fino ad un massimo del 5% dell'importo del prezzo dei buoni pasto utilizzati in un mese da applicarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento. È fatta, comunque, salva la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 23 - DIVIETO ALL'AGGIUDICATARIO DI SOSPENDERE I SERVIZI

L'aggiudicatario non può sospendere i servizi in nessun caso, nemmeno se e quando siano in atto controversie con l'Ente.

La sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 24 - RISOLUZIONE

Sarà facoltà dell'AeCI di risolvere il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo per cui fu previsto, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell'effettivo servizio prestato.

In caso di grave inadempimento delle prescrizioni del presente capitolato l'Ente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto e di procedere, con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli addebiti alla ditta aggiudicataria, all'incameramento della garanzia definitiva e all'esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, a carico della quale resterà l'onere del maggior danno subito e ogni altra azione che l'AeCI ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 25 - SPESE

Ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto, compresa la tassa di registrazione del contratto, sono a completo carico della ditta aggiudicataria, esclusa l'Iva sulla fornitura di cui trattasi (ovvero l'Iva spettante sulle ordinazioni dei ticket), a carico dell'AeCI.

ART. 26 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di diritto, senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora della ditta aggiudicata.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Roma.

ART. 28 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile delle funzioni di spettanza dell'Aero Club d'Italia relative alla fase successiva alla stipula del contratto è il Direttore Generale dell'AeCI, titolare del potere di nominare un dipendente dell'Ente quale "esecutore contrattuale" cui demandare le varie attività relative alla fase di esecuzione del contratto.

ART. 29 - RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di



AERO CLUB D'ITALIA

segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AeCI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AeCI.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stessa a gare ed appalti.

ART. 30 - ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ'

All'affidamento di cui trattasi si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" che reca un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti approvato da questa stazione appaltante unitamente al presente capitolato. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara nella documentazione relativa alla procedura di cui trattasi ciascun partecipante deve produrre una copia del "Patto di Integrità" allegato al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale debitamente sottoscritto per accettazione.

AERO CLUB D'ITALIA
Via Cesare Beccaria, 35
00196 ROMA

